

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



**ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA**

MANIFESTO TASSE E CONTRIBUTI 2021-2022

Art. 1 Principi generali

1. Gli studenti contribuiscono al funzionamento dell'Istituzione attraverso il pagamento delle tasse di immatricolazione, frequenza e del contributo per le attività di funzionamento.
2. L'importo dei contributi dovuti dallo studente che si iscrive ad uno dei Corsi di diploma accademico di 1° livello (Triennio) o Corsi di diploma accademico di 2° livello (Biennio) dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, è calcolato con riferimento alla tipologia di corso scelta, alla situazione economica e al merito dello studente medesimo, sulla base dei criteri definiti in questo regolamento, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge 11/12/2016, n. 232, nel Decreto Ministeriale n.295 del 14 luglio 2020 e nella Legge 30/12/2020 n. 178.
3. Gli studenti contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
5. Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di Secondo Livello è necessario essere in possesso di un titolo di Diploma Accademico di Primo Livello o di Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.
6. Le norme che seguono entrano in vigore all'atto di approvazione del presente Regolamento e riguardano l'a.a.2021/2022 e seguenti.
7. Gli importi annuali di tasse e contributi, nonché quelli dei contributi fissi, di seguito indicati, possono essere modificati annualmente con delibera degli Organi dell'Accademia competenti in materia e pubblicati sul sito dell'Accademia.

Art. 2 Contributi per i test di ammissione

1. Per l'iscrizione ai **Corsi di diploma accademico di 1° livello (Triennio)** si accede con due distinte modalità:

A. Sono ammessi all'iscrizione diretta senza obbligo di superamento degli esami di ammissione, coloro i quali abbiano conseguito uno dei sottoelencati titoli:

- Diploma quinquennale conseguito presso l'Istituto d'Arte;
- Diploma quinquennale conseguito presso il Liceo artistico.

B. Tutti gli altri candidati devono sostenere e superare l'esame di ammissione.

Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati debbono effettuare le procedure di inserimento online. L'iscrizione online deve essere inserita nel sito "ISIDATA", accessibile dall'indirizzo: <https://www.servizi2.isidata.net/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx>

e corredata di:

- a. ricevuta di versamento del contributo fisso di € **100,00** per spese amministrative, da versare tramite sistema Pago PA. Il contributo per spese amministrative non è rimborsabile nel caso in cui il candidato rinunci a sostenere l'esame di ammissione o nel caso in cui lo studente si ritira dagli studi.
- b. ricevuta di versamento della "tassa statale di ammissione" di € 15,13, da effettuare sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia dell'Entrate – Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche (causale "Prova di ammissione all'Accademia di Belle Arti di Venezia").

2. Per l'iscrizione ai **Corsi di diploma accademico di 2° livello (Biennio)** equivalenti alla laurea di 2° livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, si accede con due distinte modalità: IMMATRICOLAZIONE DIRETTA al Biennio - Sono ammessi all'iscrizione diretta senza obbligo di superamento degli esami di ammissione, coloro i quali abbiano conseguito o conseguiranno entro la sessione speciale dell'a.a. 2020/2021 il titolo di primo livello presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia e scelgono di proseguire nello stesso indirizzo di studi. Es. lo studente che completi il triennio nel corso di Pittura e decida di iscriversi al biennio a Pittura.

Se nel mese di Novembre 2021 costoro decidessero di cambiare indirizzo di studi, dovranno superare un colloquio di ammissione, previa esibizione del proprio portfolio artistico.

IMMATRICOLAZIONE al Biennio A SEGUITO SUPERAMENTO DI ESAME DI AMMISSIONE per coloro i quali posseggano un Diploma Accademico di primo o secondo livello, o diploma di laurea affine conseguito presso qualsiasi altra istituzione universitaria o altra Accademia di Belle Arti è necessario il superamento dell'esame di ammissione. Gli studenti che hanno conseguito o conseguiranno entro l'a.a. 2020/2021 il Diploma di primo livello e desiderano iscriversi al Biennio cambiando il corso di Indirizzo (es. triennio Pittura, iscrizione al Biennio a Scultura), devono superare l'esame di ammissione.

Sono ammessi a sostenere gli esami di ammissione "con riserva", gli studenti in attesa di discutere la tesi del Triennio nella sessione straordinaria (Febbraio – Marzo) e che terminano tutti gli esami previsti dal piano di studio entro la sessione autunnale (Settembre – Ottobre), pena la mancata iscrizione, anche in caso di esito positivo dell'ammissione.

Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati debbono effettuare l'iscrizione tramite le procedure di inserimento online. L'iscrizione online deve essere inserita nel sito "ISIDATA", accessibile dall'indirizzo: <https://www.servizi2.isidata.net/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx>

e corredata di:

- a. ricevuta di versamento del contributo fisso di € **150,00** per spese amministrative, da versare tramite sistema Pago PA. Il contributo per gli esami di ammissione ai corsi di diploma di secondo livello non è dovuto da parte di chi ha conseguito il diploma di primo livello presso

l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Il contributo per spese amministrative non è rimborsabile nel caso in cui il candidato rinunci a sostenere l'esame di ammissione o nel caso in cui lo studente si ritira dagli studi.

- b. ricevuta di versamento della "tassa statale di ammissione" di € 15,13, da effettuare sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia dell'Entrate – Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche (causale "Prova di ammissione all'Accademia di Belle Arti di Venezia").

Il calendario delle prove di ammissione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 3 Contributi per le immatricolazioni

Per avviare la procedura di immatricolazione (primi anni) ai Corsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello, diretta o dopo il superamento degli esami di ammissione, occorre compilare la domanda on-line.

Per completare e rendere effettiva l'immatricolazione è necessario allegare la scansione, entro i termini indicati, della seguente documentazione:

1. le ricevute attestati i seguenti versamenti

a. TASSE AGENZIA ENTRATE

- la **tassa di immatricolazione** da versare sul c.c.p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (causale "Immatricolazione all'Accademia di Belle Arti di Venezia") è fissata in **€ 30,26**;
- la **tassa ordinaria annuale di frequenza** da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (causale Frequenza all'Accademia di Belle Arti di Venezia") è fissata in **€ 72,67**;

(Le due tasse summenzionate possono essere pagate congiuntamente in un'unica soluzione. L'importo complessivo è € 102,93).

b. ESU VENEZIA

- la **tassa per il Diritto allo Studio** da versare all'ESU di Venezia. Il pagamento viene effettuato secondo le indicazioni fornite nel sito **www.esuvenezia.it/My Pay Pago PA**;

c. CONTRIBUTO ACCADEMIA

- il **contributo di Frequenza** da versare tramite pagamento con modalità **Pago PA**.
2. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato del diploma di scuola secondaria superiore per l'iscrizione al primo livello o del certificato di diploma Accademico o di laurea con gli esami sostenuti per l'iscrizione al secondo livello o copia fotostatica accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000. Gli studenti che posseggono la dichiarazione di valore devono fornire scansione della stessa assieme al certificato di conoscenza dell'italiano (livello B1);
 3. eventuale richiesta di esonero tasse se appartenente ad una categoria protetta;
 4. **modello ISEE/ISEU in corso di validità** o documentazione equivalente per studenti stranieri ai fini della determinazione del contributo di frequenza. L'attestazione ISEE/ISEU deve riferirsi ai redditi prodotti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente quello relativo al pagamento del contributo di frequenza.
 5. L'imposta di bollo del valore di € 16,00. La marca da bollo deve essere apposta sulla stampa delle domande di immatricolazione relative ai corsi di diploma di primo e secondo livello. La marca da bollo è inoltre richiesta per l'emissione di tutte le certificazioni non destinate agli uffici della pubblica amministrazione.
 6. Copia documento d'identità in corso di validità.

Art. 4 Contributi iscrizione anni successivi al primo

La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo, formulata secondo il modello predisposto on-line seguendo la procedura di “Gestione degli allievi già immatricolati”, reperibile nel menu principale ISIDATA – Studenti <https://www.servizi2.isidata.net/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx> deve essere presentata on-line entro il 31 Ottobre, o il primo giorno feriale seguente qualora questo sia festivo o prefestivo, corredata delle scansioni delle ricevute attestanti i seguenti versamenti:

a. TASSE AGENZIA ENTRATE

- la **tassa ordinaria annuale di frequenza** da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (causale “Frequenza all’Accademia di Belle Arti di Venezia”) è fissata in **€ 72,67**;

b. ESU VENEZIA

- la **tassa per il Diritto allo Studio** da versare all’ESU di Venezia. Il pagamento viene effettuato secondo le indicazioni fornite nel sito **www.esuveneziam.it/My Pay Pago PA.** ;

c. CONTRIBUTO ACCADEMIA comprensivo di quota relativa al bollo

- il **contributo di Frequenza** come da tabella, da pagare tramite circuito Pago PA

Non sono accettate domande incomplete o difformi dal suddetto modello e prive delle scansioni delle tasse.

Art. 5 Contributi iscrizione corsi singoli

1. È possibile iscriversi a Corsi Singoli offerti dall’Accademia di Belle Arti di Venezia, cioè a singoli corsi impartiti nell’ambito dei percorsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello (Triennio e Biennio), sostenendo il relativo esame, a seguito del quale può essere rilasciata una certificazione. I corsi offerti (e relativi crediti) sono consultabili nei Piani di Studio di tutti gli Indirizzi di Corso di Diploma, presenti sul sito dell’Accademia.

2. È necessario avere un Diploma di Scuola Superiore quinquennale, o un Diploma estero equivalente, ed è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di Studio di livello Universitario e Accademico. Anche gli studenti non residenti in Italia iscritti presso università straniere possono iscriversi ai singoli insegnamenti offerti.

3. Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo e provvedere al pagamento dei contributi secondo le modalità sotto indicate, differenziate per numero di crediti di ciascuna disciplina. I contributi di iscrizione ai Corsi singoli, infatti, variano a seconda del peso in crediti dei corsi che si intende frequentare e sono i seguenti:

€ 300,00 per ciascun insegnamento che abbia un peso in crediti di 6 crediti formativi;

€ 600,00 per ciascun insegnamento che abbia un peso in crediti di 8 crediti formativi;

€ 900,00 per ciascun insegnamento che abbia un peso in crediti di 12 crediti formativi.

Art. 6 Determinazione del Contributo Unificato

1. Il contributo onnicomprensivo annuale massimo dovuto dagli studenti italiani e comunitari è determinato nella Tabella (riga 18)

2. Per poter usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti italiani residenti in Italia devono presentare contestualmente alla domanda di immatricolazione/iscrizione, l’ISEE/ISEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare, specificamente calcolato per le prestazioni del diritto allo studio universitario ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L’ISEE/ISEU deve essere richiesto

con congruo anticipo all'INPS tramite i centri autorizzati.

3. Il contributo d'Istituto è dovuto per intero in caso di mancata presentazione dell'ISEE/ISEU. **Non saranno accettati gli ISEE/ISEU presentati in ritardo, fatta salva la possibilità per lo studente di produrre, in casi eccezionali, istanze motivate e documentate.** Le istanze sono valutate del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, che decide in merito.

4. In attuazione della Legge n° 232/2016 il contributo unificato da versare all'Accademia di Belle Arti di Venezia è determinato secondo il valore ISEE/ISEU quale l'indicatore della Situazione Economica Equivalente, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°109 e recentemente riformato con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013.

5. A seguito delle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del DM 295 del 14 luglio 2020, l'Accademia di Belle Arti di Venezia applica la seguente **TABELLA** relativa alla determinazione delle fasce di reddito, di esoneri e di una graduazione di sconti per gli studenti che possiedono i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui "indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE)/ISEU, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000,00 euro;

b) sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

6. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

7. Per studenti non in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) Anno di iscrizione fuori corso o alla lettera c) Conseguimento CFA si applicano gli appositi importi di cui alla penultima ed ultima colonna.

8. Per gli studenti stranieri si veda l'art. 7.

9. Gli importi in tabella sono comprensivi del bollo da 16 euro sull'iscrizione / immatricolazione, essendo l'Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/1972 con Autorizzazione della Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDP-VE..0013136 del 01-02-2021.

CONTRIBUTO UNIFICATO ANNO ACCADEMICO 2021/2022 comprensivo della quota per il bollo

Gli importi del contributo unificato relativamente all'anno accademico 2020/2021 tengono conto:

- della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 252-266 relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti, come integrato da D.M. 1016 del 04/08/2021

- del Decreto Ministeriale n.295 del 14 luglio 2020 relativo alla estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale per gli Istituti AFAM

TABELLA CONTRIBUTO BIENNIO E TRIENNIO - relativa all'a.a.2021/2022 (aggiornata al 24/09/2021)

Studenti Italiani - UE e equiparati					
Fasce ISEE/ISEU		Importo Contributo Unificato con importo bollo			
da	a	con CFA* e I anno	f.C.>1**	senza CFA***	
	0,00	€ 13.000,00	€ 16,00	€ 196,00	€ 396,00
1	€ 13.000,01	€ 14.000,00	€ 16,00	€ 196,00	€ 396,00
2	€ 14.000,01	€ 15.000,00	€ 16,00	€ 196,00	€ 396,00
3	€ 15.000,01	€ 16.000,00	€ 16,00	€ 196,00	€ 396,00
4	€ 16.000,01	€ 17.000,00	€ 16,00	€ 301,00	€ 501,00
5	€ 17.000,01	€ 18.000,00	€ 16,00	€ 396,00	€ 596,00
6	€ 18.000,01	€ 19.000,00	€ 16,00	€ 491,00	€ 666,00
7	€ 19.000,01	€ 20.000,00	€ 16,00	€ 586,00	€ 836,00
8	€ 20.000,01	€ 21.000,00	€ 16,00	€ 646,00	€ 846,00
9	€ 21.000,01	€ 22.000,00	€ 16,00	€ 706,00	€ 876,00
10	€ 22.000,01	€ 23.000,00	€ 142,00	€ 766,00	€ 966,00
11	€ 23.000,01	€ 24.000,00	€ 156,00	€ 826,00	€ 1.026,00
12	€ 24.000,01	€ 25.000,00	€ 401,00	€ 896,00	€ 1.096,00
13	€ 25.000,01	€ 26.000,00	€ 436,00	€ 966,00	€ 1.166,00
14	€ 26.000,01	€ 27.000,00	€ 698,00	€ 1.036,00	€ 1.236,00
15	€ 27.000,01	€ 28.000,00	€ 751,00	€ 1.106,00	€ 1.306,00
16	€ 28.000,01	€ 29.000,00	€ 961,00	€ 1.176,00	€ 1.376,00
17	€ 29.000,01	€ 30.000,00	€ 1.024,00	€ 1.246,00	€ 1.446,00
18	Oltre	€ 30.000,00	€ 1.216,00	€ 1.316,00	€ 1.516,00
per studenti extra UE **** (indipendentemente dal possesso dell'ISEE)			€ 1.576,00	€ 1.676,00	€ 1.816,00

con CFA*: riservato agli studenti immatricolati (iscritti al Primo anno del biennio e del triennio) nell'a.a.2021/2022. Si applica inoltre a studenti in corso di laurea compresi gli iscritti al primo fuori corso con crediti formativi. Lo studente per essere in regola con i crediti formativi previsti dalla Legge 232/2016 deve acquisire entro il 10 agosto 2021 10 CFA per coloro che si iscrivono al secondo anno; gli studenti che si iscrivono al terzo anno del triennio e fino al Primo Fuori Corso del biennio e del triennio devono aver acquisito 25 CFA nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2021.

f.C.>1**: riservato agli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso e **in regola con i crediti formativi** previsti dalla Legge 232/2016 (devono aver acquisito 25 CFA nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2021).

senza CFA***: riservato agli studenti che non hanno raggiunto i crediti formativi previsti dalla Legge 232/2016 entro il 10 agosto 2020 (10 CFA per chi si iscrive al Secondo anno e 25 CFA per gli altri). Qualora lo studente non raggiunga i crediti formativi indicati previsti è stata applicata una maggiorazione del contributo.

extraUE **** studenti con cittadinanza extra UE. Il beneficio della riduzione ISEE (solo se in possesso dell'attestazione ISEE) è accordato solo **se il nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni** (art. 58 del DPR 600/73) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2019 e 2020 o, ai sensi della direttiva 2004/38/CE, per i **familiari di cittadini italiani o UE** o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di **soggiornanti di lungo periodo**.

Il pagamento dei contributi d'Istituto di iscrizione e frequenza deve avvenire entro il 31 ottobre 2020:

Dal 1° Novembre fino al 30 novembre è prevista una mora di € 100,00. Dal 1° Dicembre fino al 31 dicembre è prevista una mora di € 200,00.

Entro i termini di pagamento del contributo di iscrizione e frequenza va presentato il modello ISEE/ISEU in corso di validità.

Il contributo d'istituto è dovuto per intero in caso di mancata presentazione dell'ISEE/ISEU.

Art. 7 Studenti stranieri

1. Per gli **studenti comunitari** e provenienti **da paesi europei** non appartenenti all'Unione europea il contributo onnicomprensivo annuo, oltre le tasse erariali, è quello degli studenti italiani, determinato nella prima sezione della Tabella, salvo l'applicazione della contribuzione per valore ISEE/ISEU determinato secondo le indicazioni sotto riportate.

2. *Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati extra-europei, il contributo onnicomprensivo annuo massimo varia tra €1.560,00 ed €1.800,00, ai quali vanno aggiunti 16 euro per il bollo, a seconda dell'anno di iscrizione e dei CFA conseguiti, oltre le tasse erariali.*

Unica eccezione è accordata solo **se il nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni** (art. 58 del DPR 600/73) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2019 e 2020 o, ai sensi della direttiva 2004/38/CE, per i **familiari di cittadini italiani o UE** o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di **soggiornanti di lungo periodo**

Indicazioni per l'attestazione della situazione economica degli studenti stranieri

a. *Nelle more che sia attuata la procedura di cui all'articolo 8, comma 5, del DPCM 159/2013 riguardante l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, la normativa di cui al presente articolo si applica agli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risieda in Italia, ovvero risieda in Italia ma possieda redditi o patrimoni all'estero, nonché agli studenti italiani residenti all'estero.*

b. *L'attestazione della situazione economica familiare di tali studenti è effettuata, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 232/2016, calcolando come indicatore la somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare e del 20 per cento del valore del patrimonio immobiliare in fabbricati e mobiliare posseduto, detratto il canone annuo di locazione eventualmente pagato per l'abitazione principale del nucleo familiare.*

c. *Il nucleo familiare dello studente, sulla base di quello convenzionale definito dagli articoli 3 e 8 del DPCM 159/2013, comprende, oltre allo studente, i genitori, anche se non conviventi, e i fratelli di età inferiore a 18 anni.*

d. *Se lo studente è cittadino dell'Unione Europea, i redditi e il patrimonio del nucleo familiare devono essere certificati dallo studente mediante una dichiarazione sostitutiva in lingua italiana che indichi il totale dei redditi lordi percepiti nell'ultimo anno solare precedente quello di immatricolazione o iscrizione da ciascuno dei componenti del nucleo familiare convenzionale, nonché il valore in euro dei fabbricati e dei patrimoni mobiliari posseduti alla data del 31 dicembre dello stesso anno solare. Qualora non sia possibile indicare il valore in euro dei fabbricati, ne dovrà essere indicata la superficie in metri quadri; in questo caso il valore del fabbricato sarà ottenuto sulla base di 1.300,00 euro per metro quadro. Nella medesima dichiarazione lo studente può altresì dichiarare eventuali canoni di locazione pagati per l'abitazione principale del nucleo familiare.*

e. *Se lo studente non è cittadino dell'Unione Europea, la presentazione dell'ISEE è valida per i soli casi precedentemente indicati.*

f. *Qualsiasi difformità della documentazione presentata dallo studente rende nulla la richiesta di riduzione del contributo annuale, fatta salva la possibilità per lo studente di produrre, in casi eccezionali, istanze motivate e documentate. Le istanze sono valutate dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia che decide in merito.*

g. *Agli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo di cui al Decreto Ministeriale 62 del 6 maggio 2020, il contributo onnicomprensivo annuale è ridotto forfetariamente a 500,00 euro. I Paesi interessati sono attualmente: Afganistan Angola Bangladesh Benin Bhutan Burkina Faso Burundi Cambogia Central African Republic Chad Comoros Congo Democratic Republic Djibouti Eritrea Ethiopia Gambia Guinea Guinea Bissau Haiti Kiribati Korea Dem. Rep. Lao People's Democratic Republic Lesotho Liberia Madagasca Malawi Mali Mauritania Mozambique Myanmar Nepal Niger Rwanda Sao Tome & Principe Senegal Sierra Leone Solomon Islands Somalia South Sudan Sudan Tanzania Timor-Leste Togo Tuvalu Uganda Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe*

Art. 8 Esonero totale e parziale

1. Le istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalla Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

Art. 9 Studenti fuori corso e studenti che non raggiungano i CFA previsti

1. Gli studenti fuori corso (iscritti dal 5° anno per il triennio e dal 4° anno per il biennio) e gli studenti che non raggiungano i previsti CFA sono tenuti al pagamento del contributo d'istituto come previsto dalle apposite colonne della Tabella.

Art. 10 Studenti diplomati nella sessione straordinaria e iscrizione studenti ai soli fini di discussione della tesi

1. Gli studenti che, avendo presentato apposita istanza di iscrizione all'esame di diploma, prevedono di sostenere l'esame di tesi nella sessione straordinaria (marzo) non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

2. Nel caso in cui i medesimi non conseguano il titolo finale nella predetta sessione (Febbraio-Marzo), devono perfezionare l'iscrizione all'a.a. in corso (2021/22) entro il termine perentorio del 15 Marzo (o il giorno successivo se festivo e non bancabile), effettuando l'invio on line dei documenti previsti per l'iscrizione agli anni successivi e i pagamenti (tassa regionale e tassa di frequenza) alla segreteria studenti, pena la non ammissione alla successiva sessione esami (giugno/luglio 2022). *L'iscrizione oltre il termine previsto comporta il pagamento della mora (di € 100,00 per i corsi accademici di primo livello e di € 200,00 per i corsi accademici di secondo livello)*

3. Se i diplomandi si iscrivono all'a.a. 2021/2022 ai soli fini di discussione della tesi, la quota di versamento del contributo accademico è ridotta al 50 % del contributo accademico pagato negli anni precedenti, indipendentemente dalla sessione di diploma prescelta.

Art. 11 Studenti con borsa di studio Erasmus

1. Gli studenti assegnatari della borsa di studio ERASMUS devono iscriversi e consegnare la documentazione relativa al pagamento del contributo prima dell'inizio del periodo di mobilità unitamente alla domanda di iscrizione.

2. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono all'Accademia nell'ambito del programma ERASMUS non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

Art. 12 Trasferimenti da altre sedi

1. Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli studenti di questa Accademia, indipendentemente da eventuali quote di tasse e contributi già versati nella Istituzione di provenienza.

Art. 13 Iscrizione con riserva

1. Lo studente iscritto ad un corso di diploma di primo livello della stessa Accademia, di altre Accademie o delle Università che preveda di diplomarsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico in corso (generalmente entro marzo) può effettuare un'"ammissione con riserva" ad un corso di diploma di secondo livello entro i termini e con le modalità previsti dai bandi di ammissione.
2. In caso di mancato conseguimento del titolo lo studente interno decade a tutti gli effetti dall'iscrizione del corso di secondo livello e le tasse verranno convertite per l'iscrizione al triennio fuori corso senza possibilità di rimborso delle eventuali differenze, trattenute quali servizi resi.
3. Laddove si tratti di uno studente universitario o proveniente da altra istituzione AFAM questi decade a tutti gli effetti dall'iscrizione del corso di secondo livello e non gli sarà restituito il contributo accademico versato all'atto di iscrizione.

Art. 14 Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative. Essa si effettua presentando alla Segreteria studenti apposita istanza in marca dal bollo da € 16,00 e produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione.
3. La rinuncia agli studi effettuata dagli studenti stranieri extracomunitari comporta l'applicazione della normativa vigente in materia (perdita del visto di soggiorno per motivi di studio ecc.)

Art. 15 Sospensione, ripresa e ricognizione degli studi

1. Lo studente ha la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi, svolgimento del servizio civile universale.
2. Lo studente che sospende gli studi per motivi diversi o per un periodo più prolungato rispetto a quelli indicati, ha la possibilità di riprendere la carriera presentando la domanda di inserimento e ricognizione al Direttore dell'Accademia, elencando gli esami sostenuti in precedenza. Il Direttore ha facoltà di accogliere la richiesta, con applicazione dell'art. 26 c. 8 del Regolamento didattico, secondo le modalità e nei limiti temporali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Restituzione del contributo

1. È possibile la restituzione del contributo, su domanda dell'interessato, nei seguenti casi:
 - ritiro formalizzato entro e non oltre il **30 novembre** di ogni anno solare;

- richiesta da parte dell'interessato in seguito alla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto della Borsa studio E.S.U.

Art. 17 Indennità di mora

1. In caso di iscrizione tardiva, o di versamento dei contributi oltre i termini indicati, è dovuta l'indennità di mora come previsto nell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Non si accettano domande di immatricolazione o di iscrizione oltre il 31 dicembre di ogni anno.
3. Sono fatti salvi casi eccezionali, debitamente autorizzati dal Direttore.

Art. 18 Tassa Ritiro Diploma

1. Per poter ottenere il diploma lo studente presenta apposita domanda alla segreteria di questa Accademia, corredata dalla seguente documentazione:
 - ricevuta di versamento di **€ 90,84** da versare c/c postale n. 1016 intestato all'Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative (causale "Tassa rilascio diploma");
 - una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul diploma.

Art. 19 Altri contributi

1. I seguenti contributi devono essere versati al momento della richiesta di prestazione:
 - rilascio duplicato libretto € 50,00;
 - rilascio duplicato tesserino studente € 40,00;
 - trasferimento in entrata € 50,00;
 - trasferimento in uscita € 50,00.

Art. 20 Rilascio Certificati

1. Per poter ottenere il certificato di laurea, iscrizione/frequenza, abbandono di carriera, il diplomato presenta apposita domanda alla segreteria di questa Accademia, corredata di una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul documento.

Art. 21 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali in materia.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione.